



COMUNE DI ARENA PO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Allegato alla delibera di C.C. n. 36 del 30 novembre 2024

Sommario

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Articolo 4 - Controllo di gestione

Articolo 5 - Controllo strategico

Articolo 6 - Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 7 - Procedure di raccordo e norme finali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione della Parte I, Titolo VI, Capo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI", dell'articolo 3 del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Il **controllo di regolarità amministrativa e contabile** ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il **controllo di gestione** ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

3. Il **controllo strategico** ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

4. Il **controllo sugli equilibri finanziari** ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1/comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale (se nominato), laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 gli enti locali possono istituire uffici unici mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento,

Articolo 3 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. La Giunta, anche sulla base delle risultanze dell'attività di controllo, emana apposite direttive di individuazione di ambiti di attività ritenuti particolarmente sensibili per il controllo dell'attività dell'Ente, anche rispetto al perseguimento di obiettivi generali di particolare importanza, o per i quali possano sussistere particolari complessità interpretative della normativa in essere.
2. Le direttive di cui al comma 1 stabiliscono limiti stringenti di esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e di redazione di reportistica indicante i risultati delle attività di monitoraggio e controllo effettuate.
3. Il Segretario definisce le procedure con le quali i responsabili di servizio effettuano l'attività di controllo amministrativo preventivo e contabile, quando non siano altrimenti previste in specifiche norme regolamentari o a seguito della rilevazione e certificazione dei procedimenti amministrativi e dei processi operativi dell'Ente.
4. Quando non sia previsto nelle procedure di cui al comma 3 (o in quelle comunque previste da norme regolamentari o a seguito di certificazione dei procedimenti) il Segretario emana anche apposite direttive ai soggetti con competenze gestionali al fine di determinare i comportamenti e gli atti che gli stessi sono tenuti ad adottare in caso di riscontro di irregolarità.
5. Con cadenza temporale, il Segretario provvede ad effettuare controlli "a campione" sugli atti adottati da ogni soggetto con competenze gestionali. Il controllo a campione consiste nell'accertamento che il soggetto con competenze gestionali abbia osservato le procedure di controllo preventivo di cui al comma 3 (o quelle comunque previste da norme regolamentari o definite a seguito di certificazione dei procedimenti) e che le risultanze delle stesse non abbiano comportato la segnalazione di irregolarità, ovvero che, nel caso di riscontro di irregolarità, siano state correttamente seguite le conseguenti procedure di cui al comma 4.
6. Dell'attività di controllo del Segretario è redatto apposito verbale.
- ~~7. Nel caso in cui l'attività di controllo di cui al presente articolo permetta di rilevare irregolarità di differenziata gravità, il Segretario adotta immediatamente gli atti di propria competenza, ovvero propone al Sindaco o al soggetto competente l'adozione di provvedimenti tesi a rimuovere od attenuare gli effetti dell'irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di irregolarità. Fatte salve le responsabilità individuali, della fattispecie rilevata e degli interventi effettuati e dato riscontro agli stessi soggetti destinatari dei report di controllo di cui al comma 3.~~
7. I controlli di cui al presente articolo dovranno coerentemente incardinarsi con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Articolo 4 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione dell'attività dell'Ente è funzione che, pur ricondotta ad unicità, si articola su diversi livelli e ambiti di responsabilità. Essa si compone in particolare:
 - a) della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, così come identificati in sede di approvazione del P.I.A.O. e così come classificati dal sistema di valutazione dei soggetti con competenze gestionali;
 - b) della verifica del raggiungimento degli standard di erogazione dei servizi ovvero dell'osservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
 - c) della verifica di raggiungimento dei livelli di qualità attesi, per gli ambiti di attività dell'Ente sottoposti ad analisi;
 - d) della rilevazione dei dati relativi ai ricavi e ai costi dei servizi disaggregati, ove possibile, per unità di prodotto.
2. Il Sistema di valutazione dei soggetti con competenze gestionali definisce gli obiettivi, le modalità operative, le scansioni temporali, l'assetto delle responsabilità e le modalità di reportistica finalizzati al perseguimento degli obiettivi di controllo di cui ai punti a, b, e c, del comma 1.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda al vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Articolo 5 - Controllo strategico

1. Il controllo strategico è effettuato con le metodologie, l'assetto delle responsabilità e le scansioni temporali previste dal sistema di valutazione dei risultati dei soggetti con competenze gestionali.
- ~~2. La Relazione sulla performance, approvata e resa pubblica con le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione, è il principale strumento di rendicontazione dell'attività di monitoraggio e~~

controllo strategici.

Articolo 6 - Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il responsabile del servizio finanziario effettua il controllo sugli equilibri finanziari con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

Articolo 7 - Procedure di raccordo e norme finali

1. Il sistema dei controlli interni così come prefigurato dal presente regolamento è sistema che integra differenti sistemi di gestione.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.